

CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 34 del 17/02/2017

OGGETTO: ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO (SA).

L'anno duemiladiciassette il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv. Francesco Alfieri Sindaco Adamo Coppola Vice Sindaco Dott. Gerardo Santosuosso Assessore Sig. Francesco Crispino Sig. Assessore Avv. Eugenio Benevento Assessore Massimo La Porta Sig. Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004: autorizzazione all'utilizzazione di un dipendente comunale da parte dell'Unione dei Comuni Alto (SA).

Considerato che l'Unione dei Comuni Alto Cilento (SA) con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2017 ha conferito incarico al geom. Lauriana Sergio, dipendente del Comune di Agropoli, categoria D, posizione economica D6, con il profilo professionale di funzionario tecnico, di svolgere le funzioni di supporto al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, istituita giusta delibera di Consiglio Generale n. 7/2013, da svolgersi in orario extraistituzionale per 12 ore settimanali a decorrere dal 20.02.2017 al 31.12.2017;

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Richiamati:

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

• l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nelle stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Dato atto che il dipendente ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro congiunto con il parere favorevole del responsabile d'area presso cui lo stesso presta servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, il Sindaco relatore propone che la Giunta Comunale:

- approvi e faccia proprie le valutazioni come sopra illustrate;
- adotti il presente atto, come da dispositivo che segue».

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, l'incarico a scavalco a favore dell'Unione dei Comuni (SA), da svolgersi in orario extraistituzionale per 12 ore settimanali a decorrere dal 20.02.2017 al 31.12.2017 al dipendente a tempo indeterminato:
 - geom. Sergio Lauriana dipendente del Comune di Agropoli categoria D posizione economica D6 con il profilo professionale di Funzionario Tecnico;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l'Unione dei Comuni (SA);
- 3) di autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Personale alla stipula della relativa convenzione;
- 4) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Agropoli, lì 17.02.2017

Il Sindaco f.to Avv. Francesco Alfieri

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Agropoli, 17.02.2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to Dr Giuseppe Capozzolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere

Con imputazione della spesa sul cap. ______ intervento ______ del bilancio

Agropoli, 17.02.2017

Il Responsabile del servizio di ragioneria f.to Dr. Giuseppe Capozzolo

CONVENZIONE

OGGETTO:UTILIZZAZIONE DEL GEOM. LAURIANA SERGIO DA PARTE DELL'UNIONE COMUNI ALTO CILENTO (SA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno **2017** il giorno , in qualità di Segretario Comunale, in rappresentanza dell'Unione Comuni Alto Cilento:

e

il dott. Giuseppe Capozzolo, Responsabile del Servizio Personale del Comune di Agropoli (SA);

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C.n. 4 del 14.01.2017 l'Unione Comuni Alto Cilento ha autorizzato l'utilizzo della prestazione lavorativa a distacco per la durata di ore 12 (dodici) settimanali in aggiunta all'orario d'obbligo settimanale espletata dal dipendente a tempo pieno del geom. Sergio Lauriana presso l'ente di titolarità Comune di Agropoli fino al 31.12.2017, demandando al Segretario Comunale la formalizzazione e pubblicazione del relativo disciplinare;
- che con deliberazione della G.C. il Comune di Agropoli ha autorizzato, ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, geom. Sergio Lauriana cat. D, posizione economica D6, con il profilo professionale di Funzionario tecnico a prestare attività lavorativa aggiuntiva da svolgersi in orario extraistituzionale per 12 ore settimanali a decorrere dal 20.02.2017 al 31.12.2017, in favore dell'Unione dei Comuni che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità altresì dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 ed è stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due enti;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

- ART.1 Il Comune di Agropoli autorizza l'Unione dei Comuni Alto Cilento, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente geom. Sergio Lauriana cat. Giuridica D categoria economica D6, assunto a tempo pieno e indeterminato, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze del Comune stesso per la gestione amministrativa dell'Ente e l'organizzazione del servizio relativo alla pianificazione territoriale ed urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici;
- ART.2 Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Agropoli e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo, mentre la funzione di scavalco deve essere svolta in orario extraistituzionale per 12 ore settimanali a decorrere dal 20.02.2017 al 31.12.2017;
- ART.3 L'orario settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i. fermo restando che presso il Comune di Agropoli dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle

ore 8 alle ore 14 ed il martedì e giovedì anche dalla ore 15 alle ore 18;

- ART.4 Il presente accordo decorre dal giorno 20/02/2017 e sarà valido fino al 31/12/2017, salvo revoca da parte di uno dei due rispettivi organi, secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Al termine di validità suddetto, in mancanza di una revoca scritta da parte di uno dei due Enti, da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza, il presente accordo sarà prorogato automaticamente di un altro anno.
- ART.5 Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;
- ART.6 Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di quindici giorni previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ART.7 Per il servizio prestato a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento (SA), all'interno del proprio orario di lavoro, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la posizione economica rivestita. Nel caso in cui durante il periodo di validità della presente convenzione la posizione economica dovesse cambiare per effetto di progressioni economiche conseguite presso l'Ente di appartenenza, sarà cura del Comune di Agropoli comunicare tempestivamente all'Unione dei Comuni Alto Cilento tale modifica per l'adeguamento del trattamento economico da riconoscere al dipendente. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (IRAP) per l'attività lavorativa resa a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento (SA), saranno corrisposti dal Comune di Agropoli e rimborsati dall'Unione dei Comuni Alto Cilento;
- ART.8 L'Unione dei Comuni Alto Cilento (SA) corrisponderà direttamente al dipendente il rimborso delle spese di viaggio; la stessa Unione riconoscerà altresì al dipendente, nel caso di attività lavorativa pomeridiana, il buono pasto, così come quantificato in fase di contrattazione decentrata dal Unione dei Comuni stesso;
- ART.9 Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso;
- ART.10 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

| PER IL COMUNE DI AGR | ROPOLI: | | ••••• |
|----------------------|---------|--------|-------|
| PERL'UNIONE | DEI | COMUNI | ALTO |
| CIL ENTO: | | | |

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO f.to sig.Gerardo Santosuosso IL. SEGRETARIO GENERALE f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 22.02.17

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 22.02.17

Il V. Segretario Vicario f.to Dott. Candido Volpe